

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2522 del 11/05/2026
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - PERAZZOLI SILVANO IMPRESA INDIVIDUALE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DEL TORRENTE CHIAVENNA DA DUE PUNTI ALTERNATIVI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC25A0015 - SINADOC 19667/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2630 del 08/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – PERAZZOLI SILVANO IMPRESA INDIVIDUALE - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DEL TORRENTE CHIAVENNA DA DUE PUNTI ALTERNATIVI IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. PC25A0015 – SINADOC 19667/2025.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021, le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022*;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia*;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico*;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2026/103695 del 10/06/2025 con cui Perazzoli Silvano, c.f. PRZSVN62T15D611S, titolare dell'omonima Impresa Individuale, p.iva 01591700339, ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali dal torrente Chiavenna, da due punti alternativi, ai sensi del r.r. 41/2001, in Comune di Castell'Arquato (PC), località Vigolo Marchese, con destinazione ad uso irrigazione agricola, per una portata massima di esercizio pari a 20 l/s e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a 38.827 m³/anno (codice pratica PC25A0015);

DATO ATTO

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinario di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 235 del 10/09/2025 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO INOLTRE che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Torrente Chiavenna cod. corpo idrico IT080112000000003_4ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente;

DATO ATTO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che, in data 10/04/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che risultano acquisiti i pareri e nulla osta dei seguenti enti alcuni con prescrizioni allegare al disciplinare, parte integrante della presente determinazione:

- Consorzio di Bonifica di Piacenza (PG/2025/148045 del 19/08/2025);
- Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale bacini idrografici da Tidone a Arda - Piacenza (PG/2026/63231 del 08/04/2026);
- Provincia di Piacenza (PG/2026/150411 del 25/09/2025);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), ai sensi anche dell'art. 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 50 e seguenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a 60 l/s nel periodo estivo (mag-set) e nella misura pari a 90 l/s in quello invernale (ott-apr);

ACCERTATO che :

- sono state corrisposte le spese istruttorie;
- è stato corrisposto il canone previsto per l'anno corrente;
- è stato costituito in data 06/05/2026 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC25A0015;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Impresa Individuale Perazzoli Silvano, c.f. PRZSVN62T15D611S e p.iva 01591700339, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica PC25A0015, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi da 2 punti di presa alternativi uno in sponda sinistra e l'altro in sponda destra del torrente Chiavenna;
 - ubicazione dei punti di prelievo: Comune di Castell'Arquato (PC), località Vigolo Marchese;

punto 1 in sponda sinistra foglio 14 fronte mappale 80, coordinate UTM RER X: 566.599 - Y: 969.704;

punto 2 in sponda destra foglio 23 fronte mappale 1, coordinate UTM RER X: 566.604 - Y: 969.701;

- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a 20 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a 38.827 m³/anno;
2. di stabilire un deflusso minimo vitale (DMV) da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 60 l/s nel periodo estivo e pari a 90 l/s nel periodo invernale e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
 3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/05/2026, registrato al prot. PG/2026/83532;
 5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 188,36 euro;
 6. di dare atto che è stata corrisposta la somma di 141,27 euro, calcolata per n. 9 mesi, quantificata dal rilascio dell'atto alla fine dell'anno in corso;
 7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Elena Gallini, Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo" e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Impresa Individuale Perazzoli Silvano, c.f. PRZSVN62T15D611S e p.iva 01591700339 (cod. pratica PC25A0015).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'opera di presa è costituita da una pompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 70 kw, con diametro del tubo di pescaggio pari a 120 mm e del tubo di mandata di 200 mm.
2. I punti di presa, tra loro alternativi, sono siti in Comune di Castell'Arquato (PC), località Vigolo Marchese, su area demaniale identificati:
 - punto 1 in sponda sinistra foglio 14 fronte mappale 80, coordinate UTM RER X: 566.599 - Y: 969.704;
 - punto 2 in sponda destra foglio 23 fronte mappale 1, coordinate UTM RER X: 566.604 - Y: 969.701;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico torrente Chiavenna, codice IT080112000000003_4ER.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola, per coltivazione di girasole, pomodoro, vite e erba medica, di superficie irrigua totale pari a 13.01.37 Ha; i terreni sono identificati catastalmente al N.C.T. di Castell'Arquato (PC), foglio 14 particelle 31, 33, 79, 80, 132, 197, 196, 198, 199 e 366.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 20 l/s e nel limite di volume massimo pari a 38.827 m³/anno.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del

credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare prima dell'inizio del prelievo, inviando documentazione attestante l'avvenuta installazione, idoneo e tarato dispositivo o sistema di misurazione della portata e del volume di acqua derivata.

Il concessionario deve trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it) e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito Portale Demanio Idrico

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 60 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a 90 l/s (dal mese di ottobre al mese di aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelie>

vo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell'autorità competente.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
8. **Subconcessione** – Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
9. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione in caso d'uso.
10. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
11. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati

nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza territoriale bacini idrografici da Tidone a Arda - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 63231 del 08/04/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di

titolarità tramite portale online

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con



















le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

Vista la documentazione pervenuta allo Scrivente UT:

 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 1 - Richiesta_parei_avvio_procedimento_perazzoli_PC25A0015_firmato_timbrato
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 2 - Richiesta_parei_avvio_procedimento_perazzoli_PC25A0015
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 3 - 10_TestoEmail
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 4 - 2_Inquadramento_opera_di_presa_1
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 5 - 7_rappresentazione_fotografica_punti_di_presa
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 6 - 5_Ricevuta_pagamento_spese_istruttoria
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 7 - 8_Rappresentazione_fotografica_condotta
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 8 - 4_SCHEDA_A
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 9 - 6_Relazione_tecnica
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 10 - 0_Istanza_di_concessione
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 11 - 3_DI_Perazzoli_Silvano
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 12 - 1_Inquadramento_opera_di_presa_2
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 13 - 9_Punto_di_presa_1_e_2
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 14 - 0_TestoEmail
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 15 - 1_PERAZZOLI_1
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 16 - 2_PERAZZOLI_3
 Prot_13-08-2025_0060375_E - Allegato N° 17 - 3_PERAZZOLI_2
 Prot_13-08-2025_0060375_E - File primario - Richiesta_parei_avvio_procedimento_perazzoli_PC25A0015_firmato.pdf

dalla quale si desume che trattasi di opera di presa mobile equipaggiata con motopompa non sommersa ad asse verticale della potenza di 70 kW, tubo di pescaggio con diametro 120 mm e con portata massima di prelievo di 20 l/s. Il tubo di mandata, appoggiato al suolo, risulta essere in polietilene nero avente diametro esterno di 200 mm e lunghezza di 40 m. L'impianto d'irrigazione per aspersione è costituito da un tubo di 120 mm di diametro con boccaglio da 30/32 mm operante ad una pressione di 7/8 atm. Il volume idrico annuo attinto è di 38.827 m³. La derivazione comporta l'occupazione di area demaniale del torrente Chiavenna tramite una condotta. L'uso della risorsa idrica è di tipo irriguo, con estensione della superficie totale irrigua di 13,0137 ha - per rotazione - coltivata a girasoli (2,4209 ha), pomodori (4,3752 ha), viti (3,8719 ha) ed erba medica (2,3457 ha). La tipologia dell'impianto irriguo è a pioggia.

Dalla documentazione trasmessa si riporta, altresì, quanto segue:

7. ANALISI DI FATTIBILITA' DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI UTILI A CONSENTIRE IL RICICLO, RIUSO E RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA RICHIESTA

7.1. Riciclo e riuso della risorsa idrica

Per l'uso irriguo non è fattibile il riciclo e riuso della risorsa che viene in toto assorbita dal terreno oggetto dell'intervento irriguo e/o in parte rilasciata in atmosfera per effetto dell'evapotraspirazione, solo una piccola parte defluirà nella rete di drenaggio dei coltivi.

7.2. Risparmio della risorsa idrica

L'azienda ha da tempo adottato tecniche mirate a migliorare il risparmio della risorsa idrica, sia di tipo agronomico, che di adozione di buone pratiche agricole, che di tipo impiantistico.

E' da tempo stata sostituita la tecnica irrigua per scorrimento con quella per aspersione passando da un'efficienza di uso dell'acqua del 40-50% ad una del 70-80% e per la coltura del pomodoro alla microirrigazione con un'efficienza dell'85-90%. Vengono contestualmente adottate tutte quelle precauzioni necessarie per ridurre le perdite di acqua durante il trasporto e l'adacquamento, mantenendo i canali di adduzione puliti, le tubazioni senza falle e sospendendo l'intervento irriguo in caso di eccessiva presenza di vento.

Considerato che:

- la richiesta di parere di competenza è assimilabile, sotto il profilo idraulico, alla richiesta di Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904;
- il *Richiedente* dichiara che il punto di prelievo non è ubicato all'interno di un'area protetta o di un sito ricadente nella rete "Natura 2000";
- l'uso richiesto - se condotto secondo le prescrizioni idrauliche e nel rispetto dei limiti imposti per il deflusso minimo vitale (DMV) - non risulta essere di pregiudizio al regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Chiavenna.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica ed in forza dell'ex art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

limitatamente all'ambito di competenza ed ai soli fini idraulici, all'istanza concessoria ordinaria avanzata dal Sig. Perazzoli Silvano (nel seguito, *Richiedente*) in merito alla domanda di concessione di aree del Demanio regionale fluviale del corso d'acqua torrente Chiavenna, in loc. Vigolo Marchese, per n. 2 punti di presa mobile alternativi, ubicati in alveo, identificati al N.C.T. del Comune di Castell'Arquato (PC) al foglio 14 antistante mappale 80 (sponda sinistra idraulica) e foglio 23 antistante mappale 1 (sponda destra idraulica), alle condotte mobili ed alla viabilità di accesso all'alveo. Il volume idrico annuo autorizzato è di 38.827 m³.

La concessione all'uso è condizionata all'ottemperanza alle prescrizioni idrauliche di seguito riportate:

- il *Richiedente* è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni d'alveo del torrente Chiavenna in prossimità dei punti di attingimento delle acque oltre che al contenimento della vegetazione in prossimità degli stessi per 20 metri a monte e 20 metri a valle; il materiale derivante da eventuali modesti risezionamenti dovrà essere ricollocato in sponda ed il legname di risulta opportunamente asportato e smaltito; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale oltre che nel rispetto della D.G.R. 1919 del 04/11/2019, al fine, possibilmente, di non arrecare disturbo all'avifauna durante il periodo di nidificazione degli uccelli;
- nel caso in cui, ai fini delle lavorazioni previste, sia necessario accedere con mezzi all'alveo del torrente Chiavenna oppure occorrono piste/aree di stoccaggio in area demaniale, Questo Ufficio Territoriale rilascerà apposita ulteriore autorizzazione previa richiesta da parte del *Richiedente*;
- è fatto assoluto divieto di eseguire prelievi di materiale litoide, di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale ed ogni qualsivoglia loro forma di allontanamento e commercializzazione;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica; in relazione all'eventuale impiego degli stessi si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio, di provvedere a loro regolarizzazione da ottenersi attraverso il rilascio di concessione

- demaniale da parte del preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita ulteriore istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
 - qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e di generale interesse ad insindacabile giudizio della Scrivente Autorità idraulica territorialmente competente, l'opera mobile di attingimento idrico dovrà essere tempestivamente rimossa;
 - si esorta il soggetto *Richiedente* a prendere visione dei divieti di cui all'art. 96 - in particolare per le lettere *c), g), h)* - in relazione ai *lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese* soprattutto con riferimento ad azioni che possano accentuare l'erosione di fondo e spondale; è fatto altresì obbligo verso il *Richiedente* di adottare le dovute soluzioni ritenute idonee a contrastare ogni effetto avverso qualora l'interferente opera di presa mobile venga interessata da potenziali improvvise condizioni di piena del corso d'acqua torrente Chiavenna, a prescindere dalla sua collocazione esterna alla linea a cui arrivano le acque ordinarie;
 - con valenza di carattere generale, è fatto comunque obbligo al *Richiedente* di rimuovere ordinariamente ogni opera provvisoria e/o finalizzata al prelievo idrico o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del torrente Chiavenna in previsione di potenziali eventi di piena od in concomitanza di eventi improvvisi che possano risentire dell'interferenza con l'opera mobile di attingimento idrico o con parti di questa, generando ostacolo all'efficienza idraulica del corso d'acqua ed al suo libero deflusso delle portate liquide e solide;
 - è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere ogni rifiuto residuale di qualunque genere prodotto dalle lavorazioni autorizzate, provvedendo alla sua corretta differenziazione ed al suo opportuno smaltimento in ottemperanza alle normative di legge vigenti in materia; l'area dovrà ordinariamente risultare pulita da materiali di scarto sia organici che inorganici anche in esito ad un'eventuale ispezione da parte della Scrivente Autorità idraulica;
 - è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante l'esecuzione delle manovre di pompaggio, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna - all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma;
 - è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni a valle dei punti di attingimento idrico che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna acquatica - e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
 - il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni manovra di pompaggio in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione,

rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o suoi aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico in tutte le sue parti.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.